

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IV Commissione,

considerato che:

la riforma della Guardia di finanza si rende necessaria per le esigenze del nostro sistema economico avanzato;

tale riforma è da tempo auspicata dalle forze imprenditoriali e sociali del Paese, dalla stessa Guardia di finanza nonché dall'opinione pubblica;

impegna il Governo

a procedere alla urgente riforma della Guardia di finanza presentando alle Camere un apposito disegno di legge che tenga conto delle moderne esigenze di democratizzazione e smilitarizzazione del corpo.

(7-00310) « Bampo, Calzavara, Gnaga, Balaman, Faustinelli ».

La VI Commissione,

premesso che:

l'applicazione dell'Iciap è stata ed è ancora oggetto di interpretazione diversificata, in particolare per quanto riguarda l'attività di pesca e di acquacoltura, ed è verificabile un'applicazione non omogenea da parte delle diverse amministrazioni comunali;

le diverse associazioni nazionali di categoria dei pescatori hanno sollecitato un parere alla direzione centrale per la fiscalità locale in merito ai casi di esclusione degli esercenti l'attività di acquacoltura dai presupposti degli obblighi di versamento dell'Iciap;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 332 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 384 del 1989, dispone, tra l'altro, che l'esercizio delle attività agricole, di cui all'articolo 29 del Tuir, è soggetto ad Iciap limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta fuori dal fondo, in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate;

rilevanza determinante ai fini dell'applicazione del tributo assume pertanto la classificazione dell'attività di acquacoltura tra le attività agricole richiamate dall'articolo 29 Tuir;

l'articolo 2 della legge n. 102 del 1992 stabilisce, al comma 1, che « l'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto » e, al comma 2, che « sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti... che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo », ricomprendendo, in tal modo, i soggetti che svolgono l'attività di acquacoltura tra gli imprenditori agricoli, richiamati dall'articolo 29 Tuir; di conseguenza, detti soggetti sono da considerare esclusi dall'applicazione dell'Iciap;

impegna il Governo

ad emanare direttive agli uffici competenti, affinché gli esercenti l'attività di acquacoltura, rientrando quest'ultima nell'ambito delle attività agricole, siano ricompresi nei casi di esenzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 332 del 1989.

(7-00311) « Frigato, Chiusoli, Repetto ».